

Allegato A

Aggiornamento Modello amministrativo di controllo analogo sulle società affidatarie in house. Definizione del processo e articolazione delle responsabilità.

ART. 1 - SOCIETÀ <i>IN HOUSE</i> DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.....	2
ART. 2 - DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO O AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO.....	2
ART. 3 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE SOCIETÀ <i>IN HOUSE</i>	3
ART. 4 - RACCOLTA E VALIDAZIONE DEI DATI, DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI.....	3
ART. 5 - VERIFICA DEI DATI, DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI... ..	4
ART. 6 - CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA	5
ART. 7 - ESERCIZIO CONGIUNTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA.....	5
ART. 8 - ULTERIORI CONTROLLI.....	5
ART. 9 - ESPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI E DI PUBBLICITÀ. .	6
ART. 10 - SEGNALAZIONE ANOMALIE IN FASE DI CONTROLLO.....	6
ART. 11 - RESTITUZIONE DEGLI ESITI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E INFORMAZIONE AGLI ORGANI POLITICI.....	6
ART. 12 - SUPPORTO INFORMATIVO AGLI ORGANI POLITICI NELL'ELABORAZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI.....	7
ART. 13 - CONTROLLO CONGIUNTO: AMMINISTRAZIONI SOCIE.....	8

ART. 1 - SOCIETÀ IN HOUSE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle società affidatarie *in house* della Regione Emilia-Romagna.

La società "FBM -Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.", in liquidazione, che è società *in house* della Regione Emilia-Romagna ma di cui quest'ultima detiene solo una minima percentuale del capitale sociale, è tenuta ad osservare gli indirizzi formulati in materia dai soci che congiuntamente ne detengono il controllo.

ART. 2 - DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO O AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO

Alla Struttura dedicata alla vigilanza, di cui all'art. 5, allegato A) della deliberazione di Giunta regionale n. 1107/2014, attualmente denominata Settore Pianificazione finanziaria, controllo di gestione e Partecipate compete, nelle materie di cui all'art. 1 dell'allegato B) della presente delibera, la definizione e l'aggiornamento del Modello amministrativo di controllo analogo sul sistema delle società affidatarie *in house*, in raccordo con le strutture competenti.

Il Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate è individuato, con deliberazione di Giunta regionale n. 2359/2023, quale struttura organizzativa principale sulla quale si incardinano tutte le responsabilità giuridiche, economiche e amministrative nella realizzazione del nuovo Modello di governance del Sistema delle partecipate regionali, volto a garantirne una regia unitaria ed un presidio sostanziale.

Rimane invariato l'attuale assetto delle competenze e delle responsabilità in ordine al presidio sui profili industriali e produttivi, che rimangono allocate nelle diverse Direzioni generali di linee o presso il Gabinetto del Presidente della Giunta, in funzione delle competenze relative all'attuazione di specifiche politiche pubbliche.

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulle società *in house*, il Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate si avvale dell'ausilio del "Comitato tecnico di supporto alle decisioni", di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 2359/2023.

Al Comitato spetta il compito di censire ed esaminare la normativa rilevante ai fini dei controlli e degli adempimenti in materia di partecipate evidenziandone ambiti, soggetti di riferimento, modalità di applicazione.

Il Comitato viene riunito su iniziativa del Coordinatore, con cadenza almeno annuale, salvo la necessità di procedere con urgenza ad

apportare aggiornamenti al Modello amministrativo di controllo, discendenti da modifiche del quadro normativo di riferimento. I verbali attestanti gli esiti dell'attività istruttoria del Comitato sono conservati presso il Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate.

L'aggiornamento dei contenuti del Modello amministrativo di controllo analogo, di cui all'allegato B) del presente provvedimento, sulle società affidatarie *in house* è disposto con determinazione del Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate. Variazioni inerenti il processo o che attengono all'articolazione della responsabilità, declinate nel presente allegato A) sono disposte con provvedimento di Giunta. Nei casi in cui si ravvisi la necessità di procedere con modifiche che interessano entrambi gli allegati, per ragioni di semplificazione amministrativa si procede con provvedimento di Giunta.

ART. 3 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE SOCIETÀ IN HOUSE

La vigilanza sulle società *in house* viene esercitata attraverso la verifica delle principali decisioni strategiche proposte (controlli ex-ante), tramite monitoraggi sviluppati in corso d'anno a scadenze predefinite (controlli in itinere), infine mediante verifiche effettuate a chiusura dell'esercizio di riferimento (controlli ex-post).

In particolare:

- sono sottoposti a preventiva presa d'atto e contestuale proposta di approvazione all'Organo di Controllo Analogo congiunto se costituito (controlli ex ante) i principali atti di programmazione delle società;
- sono oggetto di controllo in itinere, durante l'anno di riferimento, i Budget preventivi di bilancio relativamente alle voci di costi e ricavi e alle principali voci di stato patrimoniale;
- sono oggetto di controllo ex post tutti gli elementi contenuti nel Modello di controllo; tali verifiche sono effettuate dal Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate congiuntamente con dirigenti della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni (REII) competenti nelle specifiche materie.

ART. 4 - RACCOLTA E VALIDAZIONE DEI DATI, DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI

Sulla base di quanto disciplinato dal Modello amministrativo di controllo, il Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate definisce le procedure per la raccolta dei dati, dei documenti e delle informazioni necessari all'esercizio

della vigilanza per gli ambiti di cui all'articolo 1 dell'allegato B) della presente delibera.

A tal fine fornisce le specifiche di processo per l'aggiornamento del sistema informativo-informatico di gestione delle partecipate regionali - Sistema Informativo Partecipate (SIP) - che è, per obiettivi di razionalizzazione dell'azione dell'Amministrazione, lo strumento impiegato dall'1/1/2017 in via prioritaria per la raccolta dei dati inerenti le società *in house*.

Il Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate individua per ogni singolo adempimento le modalità di raccolta e di validazione dei dati, dei documenti e delle informazioni, indicando i termini entro i quali tali attività devono essere concluse.

I dati, i documenti e le informazioni necessari per l'esercizio della vigilanza sono forniti, a seconda della loro natura, dalla Struttura competente della Direzione generale di *line*, o dal legale rappresentante o direttore della società *in house*.

Vengono di regola prodotti dalle società *in house* i dati e i documenti di bilancio e tutte le altre informazioni generate da processi e attività interni alla società, la cui acquisizione è necessaria per l'esercizio dell'attività di vigilanza sugli aspetti amministrativi del controllo analogo.

I dati, i documenti e le informazioni sono trasmessi alla struttura di vigilanza mediante il Sistema Informativo Partecipate (SIP) e validati tramite apposite procedure di certificazione.

ART. 5 - VERIFICA DEI DATI, DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI

Il Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate verifica la completezza delle informazioni raccolte rispetto agli obblighi informativi che sussistono sulle società *in house* e la corrispondenza delle stesse rispetto al complesso dei vincoli, limiti, condizioni definiti dall'ordinamento giuridico vigente, così come declinati nell'allegato B) del presente provvedimento, o in relazione ad ulteriori vincoli di finanza pubblica e indirizzi strategici formulati dagli organi politici regionali.

Il Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate si avvale anche dei risultati generati dall'attività di controllo espletata congiuntamente, per gli aspetti di competenza, con i dirigenti della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni (REII) competenti nelle materie di trasparenza e anticorruzione, personale, conferimento degli incarichi, patrimonio, bilancio, contabilità e finanze, contrattualistica per l'acquisizione di beni e servizi e lavori

pubblici, nomine e compensi, protezione dei dati personali, codice dell'amministrazione digitale, e del Dirigente dell'Avvocatura e Contenzioso del Gabinetto della Giunta nella materia degli incarichi legali, e più in generale per quanto previsto dall'allegato B) della presente delibera.

ART. 6 - CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA

I controlli successivi di regolarità amministrativa sono esercitati dal Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate con il supporto, a seconda dell'ambito di riferimento, dei dirigenti della Direzione generale REII, di cui all'articolo precedente, competenti nelle materie di trasparenza e anticorruzione, personale, conferimento degli incarichi, patrimonio, bilancio, contabilità e finanze, contrattualistica per l'acquisizione di beni e servizi e lavori pubblici, nomine e compensi protezione dei dati personali, codice dell'amministrazione digitale, e del Dirigente dell'Avvocatura e Contenzioso del Gabinetto della Giunta nella materia degli incarichi legali e più in generale per quanto previsto dall'allegato B) della presente delibera.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo, che avviene a campione, il Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate approva annualmente un apposito piano individuando gli ambiti e le tipologie di documenti sottoposti a controllo in corso d'anno e la modalità di selezione degli stessi.

Gli ambiti e l'oggetto delle verifiche da sottoporre a controllo sono condivisi tra il Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate ed i dirigenti competenti nelle materie.

ART. 7 - ESERCIZIO CONGIUNTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Salvo quanto previsto per i controlli ex ante sui principali atti di programmazione delle società *in house*, per i quali si rinvia all'allegato B), l'esito dell'attività di controllo espletata congiuntamente, è riportata in un attestato a firma congiunta del Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate e del Dirigente competente per materia. Dell'atto di cui sopra viene data evidenza nel Report attestante l'attività di controllo di cui al successivo articolo 11.

ART. 8 - ULTERIORI CONTROLLI

Qualora emergano evidenze documentali di significativa criticità che rendano opportuno l'espletamento di ulteriori approfondimenti in fase successiva, il Direttore Generale REII propone alla Giunta Regionale l'adozione di un atto deliberativo che definisca l'ambito

dei controlli, ed autorizzi lo svolgimento degli stessi nei confronti delle *in house* eventualmente interessate, avvalendosi per tale attività del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate.

ART. 9 - ESPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI E DI PUBBLICITÀ

Il Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate assicura l'espletamento degli adempimenti informativi aventi a contenuto profili amministrativi e di bilancio delle società affidatarie *in house* nei confronti delle Istituzioni di controllo (Corte dei Conti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Collegio dei revisori dei Conti, ecc.), nonché la raccolta dei dati e documenti della documentazione ai fini della pubblicazione ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.

ART. 10 - SEGNALAZIONE ANOMALIE IN FASE DI CONTROLLO

In relazione agli esiti dei controlli di cui ai precedenti articoli 5 e 6, il Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate segnala al Direttore generale di line competente eventuali anomalie, ritardi o carenze nei dati trasmessi, fissando un termine congruo, anche in funzione delle scadenze previste per gli adempimenti informativi nei confronti delle Istituzioni di controllo, per avviare le azioni necessarie a superare le anomalie e le irregolarità riscontrate.

Il Direttore generale di line competente attiva ogni strumento per avviare, anche tramite l'Organismo di controllo analogo, azioni correttive rispetto alle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui le azioni correttive avviate non consentano l'adeguamento degli elementi segnalati alle prescrizioni normative vigenti, il Direttore generale REII informa l'Assessore, il Capo di Gabinetto e il Direttore generale di line competente affinché gli stessi valutino se sussistono i presupposti per l'attivazione delle procedure, anche di tipo sanzionatorio, previste dall'ordinamento vigente.

ART. 11 - RESTITUZIONE DEGLI ESITI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E INFORMAZIONE AGLI ORGANI POLITICI

Il Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate elabora un Report di controllo attestante i risultati derivati dall'attività di vigilanza, a seguito all'applicazione del Modello amministrativo di controllo analogo, con riferimento all'esercizio precedente.

Il Report è predisposto sulla base delle informazioni ricevute e delle verifiche effettuate e riporta gli esiti dei controlli esercitati dai dirigenti di cui agli articoli 5 e 6 del presente allegato nonché delle procedure avviate ai sensi dell'art. 10, evidenziando i risultati conseguiti.

Al fine di consentire l'acquisizione di un quadro informativo in tempi utili per il corretto sviluppo delle procedure di conciliazione dei debiti e dei crediti con il sistema delle società *in house*, per la predisposizione del Bilancio consolidato nonché, più in generale, per un esercizio della governance maggiormente efficace che permetta di anticipare la restituzione agli Enti soci degli esiti del controllo svolto (come prevista all'articolo 13), le verifiche sui profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari sono sviluppate sulla base dei bilanci approvati dagli Organi amministrativi delle società, che si impegnano a trasmetterli alla Struttura di vigilanza entro il 15 aprile di ciascun anno.

Il Direttore generale REII provvede a trasmettere il suddetto Report al Capo di Gabinetto, al Direttore di ciascuna società, nonché al Direttore generale di line.

I Direttori delle società *in house* possono inviare, entro 15 giorni dal ricevimento del Report di controllo, le osservazioni, le integrazioni e le precisazioni che ritengono opportuno portare a conoscenza della Struttura di vigilanza.

I contenuti del Report e le relative controdeduzioni sono inoltre oggetto di un confronto diretto tra Direttore generale REII, Capo di Gabinetto, Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate e Direttore generale di line nonché Direttore di ciascuna società, nell'ambito del quale vengono concordate le modalità e le azioni per il superamento delle anomalie eventualmente riscontrate in fase di controllo.

Al termine della procedura, degli esiti finali del controllo viene data informazione alla Giunta ed al "Comitato tecnico di supporto alle decisioni"

ART. 12 - SUPPORTO INFORMATIVO AGLI ORGANI POLITICI NELL'ELABORAZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI

Annualmente, il Direttore generale REII trasmette al Presidente della Regione Emilia-Romagna e agli Assessori, nonché al Capo di Gabinetto e ai Direttori generali, una relazione elaborata dal Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate, relativamente al sistema delle società *in house* con la quale vengono evidenziati, in particolare, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e i compiti ad esse assegnati dalla Regione, anche tenendo conto dei contenuti del Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR - e della relativa rendicontazione, i rapporti di

partecipazione con l'Ente, il quadro della composizione societaria, i principali indicatori di bilancio e il risultato economico, gli oneri finanziari a qualsiasi titolo corrisposti dalla Regione nonché ogni altro ulteriore elemento informativo richiesto dagli organi politici per l'esercizio dell'attività di assistenza e supporto indicata nell'art. 5, allegato A), della Delibera di Giunta 1107/2014.

La relazione è integrata con specifiche analisi riferite al complesso dei soggetti che compongono il sistema di "partecipazioni" della Regione ovvero società partecipate diverse dalle società *in house*, aziende, agenzie, istituti, consorzi e fondazioni regionali.

Annualmente le società *in house* trasmettono alle Direzioni competenti, al Direttore generale REII e alla struttura di vigilanza un'analisi dettagliata inerente ai profili organizzativi e gestionali, agli adempimenti previsti dai contratti di servizio o da altre forme di regolazione degli affidamenti, al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi attesi, nonché in relazione agli indirizzi che la Regione ha fornito tramite il Documento di Economia e Finanza Regionale.

La relazione è oggetto di condivisione anche nell'ambito del Comitato di direzione.

ART. 13 - CONTROLLO CONGIUNTO: AMMINISTRAZIONI SOCIE

Al termine delle procedure di cui all'articolo 11, l'esito dell'attività di vigilanza in ordine all'applicazione del Modello amministrativo di controllo analogo viene trasmesso alle altre Amministrazioni socie delle società *in house*.